

RENDICONTAZIONE DELLE SOMME RICEVUTE PER IL 5 X 1000

E' stato pubblicato nello scorso mese di dicembre nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il "Modello per il rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del 5 per 1000 dell'Irpef dagli aventi diritto" con le relative "Linee Guida ...".

Il modello era atteso da diverso tempo, come le linee guida, fermo restando che l'obbligo di rendicontazione sussisteva e sussiste indipendentemente dal "modello ufficiale". L'obbligo è indicato nella documentazione per il 5% relativa ai vari anni pubblicata nel sito dell'Agenzia delle Entrate, comunicata con la segnalazione della scadenza dei termini per la domanda ogni anno.

Si riporta dalle Linee Guida: "L'obbligo di predisporre il rendiconto è stato introdotto per la prima volta dalla legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008), che lo prevede espressamente all'art. 3, comma 6, ed è stato ribadito all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008 che regola le modalità di ammissione al beneficio per l'anno 2008. Le leggi e gli atti normativi che hanno confermato la devoluzione del "5% dell'Irpef" e la disciplina circa le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione delle quote negli anni successivi al 2008 hanno reiterato, ciascuna per l'annualità di riferimento, l'obbligo per i soggetti percettori di rendere conto della destinazione del beneficio ricevuto. **L'obbligo di redigere il rendiconto decorre a partire dall'anno finanziario 2008**, ed occorre fare un distinto rendiconto per ciascun anno in cui si sono ricevute le somme relative al 5 x 1000.

Si riporta il Testo dell' art. 8 del DPCM del 19.3.2008 (reiterato successivamente negli altri anni):

art. 8 - Obbligo di rendicontazione delle somme

1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 5 dell'art. 7, ([nota: pro loco e Unpli se iscritti nei registri della 383 e che hanno avuto somme dal 5 x 1000](#)) entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito rendiconto utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti, nel quale sarà rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite per le finalità cui sono destinate. All'uopo, dovrà essere redatta anche una relazione che illustri gli interventi posti in essere, indicando per ciascuno di essi il costo, suddiviso nelle principali voci di spesa.
2. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, al Ministero competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, il medesimo Ministero potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.
3. Gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 15.000 euro ([nota: 20.000 euro per gli anni successivi al 2008](#)) sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi, conservare per dieci anni e inviare - a richiesta dei Ministeri competenti - per le finalità di controllo di cui al comma 2.

E' necessario che chi ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate somme a titolo di devoluzione del 5 x 1000 a partire dal 2008, rendiconti entro un anno dal loro ricevimento il loro utilizzo, (esclusivamente "per il perseguimento delle finalità istituzionali"). Leggere attentamente le "Linee Guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5%" - che sono abbastanza chiare - per capire come secondo il fisco va fatto o andava fatto il rendiconto in oggetto e cosa deve essere indicato in esso, verificando alla luce delle "linee guida" anche gli eventuali rendiconti già fatti.

Controllate a partire dal 2008 (5 x 1000 sui redditi del 2007) quando vi sono state accreditate le somme per il 5 x 1000, e a quale anno si riferiscono. Se avete già fatto - per ciascun anno - il rendiconto richiesto, verificate che lo stesso sia in linea con le istruzioni contenute nelle Linee Guida ora pubblicate, e se necessario adeguatelo.

Il rendiconto, distinto per ciascun anno, deve essere fatto entro un anno dalla data di ricezione della somma, per cui la data del rendiconto deve essere compatibile con il termine previsto, e non successiva.

Si ricorda che chi ha percepito più di 15.000 euro per l'anno 2008 e più di 20.000 euro per gli anni successivi, aveva ed ha l'obbligo di inviare il rendiconto al Ministero nel termine di un anno dalla ricezione delle somme, mentre chi ha ricevuto meno dei limiti innanzi indicati deve conservare presso la propria sede i rendiconti relativi al loro utilizzo, uno per ogni anno, relativi alle somme percepite per il 5 x 1000.

Si ricorda, infine che sarà proceduto al recupero delle somme percepite per il 5 x 1000 con interessi e sanzioni, qualora in sede di verifica venisse accertato che non si è fatto il rendiconto nei termini previsti e con i contenuti richiesti, oltre che nel caso in cui fosse accertato che si è ricevuto il 5 x 1000 senza averne titolo.

Mauro Giannarelli - Dipartimento Legislativo Unpli - 2 gennaio 2010